

PREAMBOLO

1. L'Amministrazione, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi partecipativi, di natura finanziaria e non nei confronti dei medesimi soggetti beneficiari, istituisce un'apposita Banca Dati centralizzata, consultabile via Intranet, per il coordinamento dell'erogazione degli interventi partecipativi da parte dei Settori e/o Uffici Autonomi preposti alla promozione e al sostegno di iniziative inerenti alle attività di rispettiva competenza, ed operanti nelle diverse Aree operative.

2. Per intervento partecipativo dell'Amministrazione Comunale si intende ogni iniziativa riconducibile a:

a) Erogazione di contributo finanziario per la promozione e il sostegno di attività culturali, scientifiche ed educative, ivi compresa l'erogazione di contributi straordinari per l'istruzione scolastica; per celebrazioni di ricorrenze civili, religiose e politiche; per la promozione dell'immagine della Città di Palermo; per la realizzazione e diffusione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero; per la promozione e lo sviluppo del turismo, delle attività economiche, commerciali e produttive; per l'attuazione di attività umanitarie, servizi socio - assistenziali e di recupero del disagio giovanile; per il sostegno economico - alloggiativo; per la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale; per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano;

b) Concessione dell'uso gratuito o a canone ricognitorio di Immobili, ivi compresi i beni immobili confiscati, da destinare per il soddisfacimento di esigenze abitative ovvero per finalità sociali, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni e /o iniziative a carattere socio-culturale, turistico e sportivo di rilevanza sovracomunale, nazionale e internazionale e, in via eccezionale, per la celebrazione di tradizionali ricorrenze religiose particolarmente sentite nell'ambito del territorio cittadino;

c) Esenzione dal pagamento di contributi – spese a qualunque titolo dovuti all'Amministrazione, per oneri e servizi ausiliari con riferimento allo svolgimento di iniziative e manifestazioni alle quali l'Amministrazione intende partecipare;

3. Beneficiari degli interventi contributivi secondo le diverse tipologie sopra descritte sono le persone fisiche e quelle giuridiche e le istituzioni a carattere privato, quali società, associazioni riconosciute e non, fondazioni e cooperative. Tutti i beneficiari devono essere in possesso dei requisiti previsti dal rispettivo regolamento;

4. Al fine di razionalizzare la concessione dei suddetti interventi partecipativi da erogare nelle varie tipologie sopra indicate e di monitorarne l'assegnazione nei confronti dei soggetti beneficiari, nella Banca Dati Comunale devono confluire, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell'intervento partecipativo, gli estremi della relativa richiesta di contribuzione ovvero di intervento partecipativo da parte dell'Amministrazione.

5. Ogni Settore dell'Amministrazione chiamato a concedere forme di intervento economico procederà infallantemente alla pubblicazione dei bandi per la formulazione delle graduatorie e l'individuazione dei beneficiari entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di corresponsione, salvo un diverso termine contenuto nei rispettivi regolamenti.

Le istanze per la concessione di qualsiasi forma di intervento economico dovranno essere corredate, a pena di esclusione della fotocopia del documento di identità del richiedente.

L'Amministrazione, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi economici e partecipativi, di natura socio assistenziale e non, istituisce un'apposita Banca Dati centralizzata predisposta secondo le indicazioni formulate dall'Ufficio Sistemi informativi e TLC, consultabile via intranet, per il coordinamento dell'erogazione degli interventi partecipativi e di assistenza economica nelle varie forme previste, fra l'altro, nei Settori Attività Sociali, Pubblica Istruzione, Interventi abitativi, Igiene e Sanità, Sport, Attività Produttive e Culturali.

La gestione tecnica dell'attività di implementazione, conduzione e coordinamento della Banca dati compete al Settore Sistemi Informativi e T.L.C. Alla gestione amministrativa per l'inserimento e il costante aggiornamento dei dati confluenti nella Banca Dati provvedono i singoli Settori competenti a ricevere le relative istanze. Prima della esecutività delle graduatorie e degli atti che conferiscono il diritto all'intervento economico, ciascun Settore è obbligato a verificare il rispetto dei limiti indicati nel presente preambolo.

Al fine di razionalizzare la concessione dei suddetti interventi partecipativi da erogare e monitorarne l'assegnazione nei confronti dei soggetti beneficiari, nella suddetta Banca Dati devono confluire entro gg.5 dalla data in cui perviene la richiesta all'Ufficio competente, gli estremi della relativa richiesta di contribuzione ovvero di intervento partecipativo.

I soggetti beneficiari non possono ricevere, dall'Amministrazione Comunale, nel corso dello stesso anno solare, più di un contributo partecipativo se trattasi di persone giuridiche; invece in caso di erogazione di servizi e/o sussidi in favore di persone fisiche non si potrà superare l'importo di € 8.000 (ottomila) ad eccezione degli interventi erogati in favore di soggetti portatori di handicap, e comunque con un limite per nucleo familiare pari al doppio del minimo vitale. A tal fine il beneficio della concessione in uso di alloggio ERP o equiparato o di alloggio confiscato, viene calcolato in € 2.400 l'anno dedotto il canone sociale posto a carico dell'utente e fino a concorrenza di detti €2.400.

6. Il presente regolamento si uniforma ai principi dettati in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della L. N. 675 del 31.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite con Determinazione Sindacale 145 del 15.5.2000.

7. Il presente preambolo contiene regole generali e costituisce limite ed integrazione ai regolamenti comunali.

REGOLAMENTO INTERVENTI ABITATIVI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Palermo, ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Presupposto di una più civile convivenza è l'adempimento dei doveri di solidarietà da parte dei cittadini.

2. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, nazionalità, lingua, fede religiosa e condizione sociale.

3. In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.

4. Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

5. Il Comune individua tra gli ostacoli indicati nel punto precedente l'emergenza abitativa.

6. Il presente regolamento disciplina gli interventi comunali finalizzati al superamento dell'emergenza abitativa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sentite le organizzazioni

sindacali degli inquilini.

TITOLO I

Contributo alloggiativo

Art. 2 Finalità

1. Il contributo ha natura straordinaria in quanto preordinato alla concessione di un sostegno economico temporaneo che attenui, in favore di coloro che si trovino in condizioni economiche svantaggiate, il disagio connesso al reperimento di una nuova situazione abitativa. La relativa concessione, di norma annuale può essere prorogata per un massimo di ulteriori due anni, solamente nel caso di permanenza dei requisiti soggettivi previsti ai successivi articoli e qualora non sia stato assegnato l'alloggio popolare o concessa l'integrazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98.

2. La relativa concessione non pregiudica, comunque, la possibilità di optare, se più favorevole, o di ottenere, nei successivi anni, il contributo integrativo di cui all'art. 11 della Legge n. 431 /98, previa rinuncia al sostegno alloggiativo.

Art. 3 Disciplina

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposte le concessioni dei predetti sostegni economici.

Art. 4 Requisiti soggettivi

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione del predetto beneficio tutti quei soggetti e nuclei familiari

a) che abbiano la residenza a Palermo e indipendentemente dalla residenza, gli stranieri che godono della cosiddetta protezione per motivi umanitari, i richiedenti asilo e i rifugiati e, inoltre, gli stranieri che godono dei benefici stabiliti dalla deliberazione 94 approvata dal Consiglio Comunale di Palermo il 17/05/2005;

b) che non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione nel territorio comunale od in uno dei comuni confinanti su altro alloggio adeguato ad esigenze abitative;

c) che non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato dello Stato o di altro Ente pubblico;

d) che si trovino in uno dei casi di effettivo bisogno alloggiativo riportati nel successivo art. 5;

e) che abbiano un reddito complessivo non superiore a quello previsto per l'accesso all'ERP, ovvero i nuclei familiari il cui reddito nel corso dell'anno ha subito una variazione che riconduce il reddito familiare nei limiti fissati per l'accesso all'ERP;

f) solo per l'istanza relativa all'anno 2006, i beneficiari del canone di compartecipazione ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 129/97 e successivi atti modificativi, integrativi e comunque ad essa relativi anche indipendentemente dal requisito della residenza e comunque in possesso dei

requisiti soggettivi di cui alle lettere b) c) ed e) del presente art.4

Art. 5

Condizioni di bisogno alloggiativo

1. I soli casi in cui è riscontrabile un effettivo bisogno alloggiativo, tale da giustificare l'erogazione del contributo di cui trattasi, sono:
 - a) Alloggio per il quale sia stato emanato dal servizio di Edilizia Pericolante apposita ordinanza di sgombero a giudizio di inagibilità;
 - b) Nucleo familiare privo di alloggio;
 - c) Alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie,
 - d) Nucleo familiare per il quale sia stata emanata sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio.
 - e) Coabitazione di più nuclei familiari in unico alloggio;
 - f) Per l'anno 2006 i beneficiari del canone di locazione ai sensi della D.C.C. 129/97 e successivi atti modificativi, integrativi e comunque ad essa relativi.
2. Le suddette condizioni di bisogno alloggiativo devono essersi mantenute fino al momento della richiesta di concessione del beneficio.

Art. 6

Requisiti del nuovo alloggio

1. Gli alloggi per i quali può essere concesso il contributo devono essere conformi alla normativa ed agli strumenti urbanistici vigenti e risultare classificati in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4 e A/5.
2. Gli alloggi devono essere compresi in unità immobiliari ricadenti all'interno del territorio del Comune di Palermo e Provincia.

Art. 7

Avviso pubblico

1. Entro il 15 settembre l'ufficio competente dell'Amministrazione comunale provvede ad emanare apposito avviso pubblico in cui sono resi noti i requisiti, le modalità ed ogni altro adempimento istruttorio relativo al procedimento di concessione del contributo così come previsti dal presente Regolamento.

Art. 8

Presentazione delle istanze

1. Gli interessati devono fare richiesta di concessione del contributo alloggiativo presentando o inviando a mezzo posta alla Circoscrizione competente per territorio, 1' istanza su apposito modulo corredata dei documenti e delle dichiarazioni dimostranti la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
2. Le istanze dovranno essere presentate entro il 15 ottobre successivo a quello cui si riferisce l'avviso pubblico.
3. Ogni Circoscrizione, sulla scorta dell'istruttoria delle istanze pervenute, compilerà un'apposita graduatoria di circoscrizione nel rispetto dei criteri di valutazione previsti al

successivo art. 9. La graduatoria predisposta da ogni Circostrizione dovrà essere trasmessa entro il 30 novembre al Settore Interventi Abitativi. Avvalendosi di un gruppo di lavoro verrà realizzata una verifica a campione, con modalità oggettive e casuali predeterminate, su almeno il 10% delle istanze utilmente collocate in graduatoria. A controllo avvenuto, il Dirigente del Settore Interventi abitativi provvederà all'approvazione con determinazione dirigenziale di una graduatoria unica entro il 30 dicembre successivo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

4. La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio, presso le sedi delle Circostrizioni e pubblicata sul sito internet del Comune di Palermo per 15 giorni.

5. Durante tale periodo, e nei 15 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni che vengono esaminate dalla Circostrizione competente che dovrà dare riscontro entro 30 giorni.

5bis. Ogni circostrizione sulla scorta del riscontro effettuato ai sensi del punto 5, ed entro cinque giorni dalla comunicazione dello stesso ai soggetti interessati, compilerà la graduatoria di circostrizione definitiva, trasmettendola contestualmente al settore interventi abitativi. Nei cinque giorni successivi al ricevimento delle graduatorie di circostrizione definitive, il settore interventi abitativi provvederà con determinazione dirigenziale all'approvazione della graduatoria unica definitiva, curandone l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Palermo

6. Il Settore Interventi Abitativi provvederà a trasmettere ad ogni Circostrizione una graduatoria definitiva.

Art. 9

Criteri di compilazione delle graduatorie per la concessione del contributo per il disagio alloggiativo

1. Per l'attribuzione dei punteggi di valutazione delle singole situazioni familiari si procede come segue:

A) Natura del bisogno alloggiativo

- Alloggi per i quali è stato emanato dal Servizio di Edilizia Pericolante ordinanza di sgombero per crollo o calamità naturali punti 10
- Soggetti o nuclei familiari privi di alloggio punti 20
- Solo per l'istanza relativa all'anno 2006 beneficiari del canone di compartecipazione ai sensi della delibera di C.C. 129/97 e successivi atti modificativi, integrativi e comunque ad essa relativi punti 10
- Alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie punti 8
- Soggetti o nuclei familiari nei confronti dei quali è stata emanata sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio punti 10
- Coabitazione di più nuclei familiari in unico alloggio punti 4

B) Carichi familiari

- Capo famiglia unico componente punti 5
- Capo famiglia punti 4
- Capo famiglia quale coniuge separato o divorziato al quale sono stati affidati i figli punti 6
- Coniuge o convivente punti 2

C) Figli minori:

- Da 0 a 5 anni punti 1
- Da 6 a 13 anni punti 1,50
- Da 14 a 18 anni punti 2

D) Particolari situazioni familiari:

- Componente portatore di handicap con grado di invalidità non inferiore a quello richiesto per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità punti 3
- Ciascun componente il nucleo familiare ultra settantenne punti 3

E) Reddito familiare lordo

- fino a € 3.000 punti 5
- da €3.001 a €6.000 punti 4
- da €6.001 a €9.000 punti 3
- da €9.001 a €12.000 punti 2
- da €12.001 a €13.673,14 punti 1

Art. 9 bis
Sull'attribuzione del punteggio

1. Relativamente ai punteggi indicati nella lettera A) dell'art. 9 si dispone che ai soggetti che si trovano in due o più condizioni di bisogno alloggiativi deve essere attribuito solo il punteggio maggiore tra i possibili e relativo ad una sola delle condizioni di bisogno alloggiativi.

Art. 10
Misura del contributo

1. L'ammontare del contributo annuale, pari al canone di locazione previsto dal contratto, non può superare la somma di:

Euro 4.800,00 per i nuclei familiari fino a tre componenti

Euro 7.200,00 per i nuclei familiari superiori a tre componenti

2. Il responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria e definito l'ammontare annuo del contributo predispone il relativo provvedimento di concessione del contributo, in base alla graduatoria, alle disponibilità in bilancio e fino ad esaurimento delle somme disponibili, dando nel contempo comunicazione alle Circoscrizioni competenti per territorio dei nominativi dei beneficiari per gli adempimenti consequenziali di liquidazione.

Art. 11
Pagamento del contributo per il disagio abitativo

1. Il suddetto contributo è erogato a mezzo determinazione del Dirigente della Circoscrizione, in favore dei richiedenti utilmente collocati nella graduatoria unica compilata dall'ufficio competente dell'Amministrazione comunale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. La suddetta determinazione è adottata entro 15 giorni dalla ricezione della graduatoria di cui al punto 6 dell'art. 8 e le relative somme sono messe in pagamento in due rate del 50% ciascuna da pagare rispettivamente: la prima a seguito dell'accoglimento dell'istanza, la seconda alla presentazione della documentazione di cui all'art. 12.

3. Su richiesta del locatore, il contributo è versato direttamente al locatore. Tale pagamento è imputabile a quanto dovuto dal conduttore per canoni di locazione dovuti, relativi al periodo di cui alla concessione del contributo.

Art. 12

Adempimenti preliminari al pagamento delle somme relative al contributo per il disagio abitativo

1. Prima di procedere al pagamento delle somme spettanti gli Uffici circoscrizionali dovranno acquisire, ove non già presentato contestualmente alla domanda, copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato avente durata pari ad almeno un anno, unitamente alla ricevuta del canone di locazione. Nel caso in cui quest' ultimo non sia ancora intervenuto, potrà essere acquisita una specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'individuazione dell'alloggio, il relativo canone di locazione e le generalità del locatore. Quest' ultimo, a sua volta, dovrà dichiarare la propria disponibilità a stipulare il contratto di locazione con il richiedente il contributo.

2. Il contratto di locazione dovrà, comunque, essere presentato dai beneficiari entro sei mesi dalla liquidazione della prima rata.

3. I controlli sul possesso dei requisiti, e in particolare di quello reddituale, saranno svolti dagli Uffici circoscrizionali con modalità dagli stessi determinati.

Art. 13

Decadenza dal beneficio

1. La mancata presentazione del contratto di locazione e la carenza accertata dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento comporterà la decadenza del beneficio.

Art. 13 bis

Sulla concessione della proroga del contributo

1. Nei trenta giorni precedenti la scadenza del contratto di locazione, nel caso di locazione pluriennale si fa riferimento alla scadenza annuale, stipulato dal beneficiario del contributo per il disagio alloggiativo e comunque nei trenta giorni precedenti alla scadenza annuale del periodo per il quale è stato concesso il contributo, il competente Servizio Sociale Professionale deve relazionare al Dirigente del settore interventi abitativi ed al Dirigente della competente Circonscrizione, sulla necessità di concedere la proroga di cui all'art. 2.

2. Il Dirigente della competente circonscrizione deve adottare, nei 10 giorni successivi alla ricezione della suindicata relazione e comunque entro la data di scadenza del richiamato contratto di locazione, l'apposita determinazione dirigenziale per – uniformandosi a quanto stabilito nella citata relazione che sarà parte integrante e sostanziale della determinazione – negare o concedere la relativa proroga del contributo.

3. La suindicata determinazione dirigenziale deve autorizzare anche la liquidazione del contributo articolandone il pagamento in due rate con cadenza semestrale anticipate nella misura del 50% ciascuna, subordinando il pagamento della seconda al riscontro, nei 30 giorni precedenti la scadenza del 1° semestre da parte della competente circonscrizione, della permanenza nel soggetto beneficiario dei requisiti ai sensi all'art. 2.

4. Prima di procedere al pagamento della proroga, ove non già presentato, la competente circoscrizione deve acquisire copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato avente durata pari ad almeno un anno. Nel caso in cui quest'ultimo non sia ancora intervenuto, potrà essere acquisita una specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'individuazione dell'alloggio, il relativo canone di locazione e le generalità del locatore. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà dichiarare la propria disponibilità a stipulare il contratto di locazione con il soggetto interessato alla proroga.

5. Il contratto di locazione dovrà, comunque, essere presentato dai beneficiari entro 5 mesi dalla liquidazione della prima rata.

Art. 13 ter

Articolazione degli interventi. Adempimenti del Servizio Sociale Professionale

Nei 30 giorni successivi all'articolazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento, il Servizio Sociale Professionale deve, insieme al soggetto beneficiario e di concerto con gli uffici comunali, con i rappresentanti delle categorie produttive e con altri soggetti istituzionali e sociali ritenuti comunque competenti – elaborare un progetto finalizzato al superamento della cause che determinano lo stato di disagio economico e abitativo.

TITOLO II

Contributo alloggiativo d'urgenza

Art. 14

Finalità

1. Nei casi di cui al successivo titolo IV e tenendo conto dei requisiti soggettivi di accesso ivi previsti l'Amministrazione centrale, indipendentemente dal ricovero d'urgenza, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dispone la concessione del contributo alloggiativo d'urgenza, al fine di consentire l'autonoma sistemazione delle famiglie sgomberate.

2. L'intervento è disposto anche a favore delle famiglie che, nelle more della concessione dell'intervento, abbiano già trovato autonoma sistemazione.

3. Possono beneficiare dell'intervento i soggetti che, a seguito dell'evento, hanno perduto in tutto o in parte la propria unica abitazione abituale.

4. Possono beneficiare altresì dell'intervento i soggetti sottoposti ad ordinanza di sgombero che occupino da oltre sei mesi un alloggio. Lo specifico beneficio è, comunque, non ripetibile.

5. Possono beneficiare altresì dell'intervento i conduttori con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66% sottoposti alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per morosità degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

6. Possono altresì beneficiare dell'intervento in deroga ai casi richiamati nel punto 1 i soggetti privi di alloggio a causa di eventi familiari caratterizzati da violenza intrafamiliare. Le suddette cause devono essere documentate.

7. Il suddetto contributo viene erogato a mezzo determinazione del dirigente del Settore Interventi Abitativi.

Art. 15

Quantificazione del contributo

1. Il contributo alloggiativo d'urgenza su base annua è pari ad € 3.600,00 per i nuclei familiari fino a tre componenti ed a € 4.200,00 per i nuclei familiari superiori a tre componenti erogabile una sola volta, è disposto per intero a favore delle famiglie che, a seguito dell'evento, si siano trovate prive dell' unica abitazione.
2. L'importo è ridotto della metà se la famiglia fruisce, a qualsiasi titolo, di altra residenza nel territorio comunale o provinciale.
3. Nel caso in cui gli alloggi fossero inutilizzabili per un periodo inferiore ad un anno, il contributo, come determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto proporzionalmente.
4. Per i soggetti individuati nel punto 6 dell'art. 14 il contributo disagio alloggiativo d'urgenza annuale, è aumentato su indicazione del Servizio Sociale Professionale in deroga al punto 1, e comunque, non può superare la somma di € 5.000,00.
5. Per i soggetti individuati nell'art. 14 si applicano le disposizioni indicate negli artt. 13 bis e 13 ter.

Art. 16

Adempimenti successivi

1. Entro sei mesi dall'erogazione del contributo alloggiativo d'urgenza, i beneficiari devono presentare contratto di affitto registrato ovvero indicare la sistemazione definitivamente adottata.

TITOLO III

Integrazione all'affitto

Art. 17

Finalità

1. Il Comune provvede all'erogazione dell'integrazione all'affitto con i fondi erogati dalla Regione ai sensi della legge 431/98.
2. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'Amministrazione interviene con propri fondi per ampliare lo stanziamento regionale, anche nel limite di una categoria di beneficiari.

Art. 18

Requisiti

1. I requisiti sono quelli disposti dalla normativa statale, eventualmente integrata da circolari regionali.
2. Gli interessati non devono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio ovvero titolari di assegnazione di alloggi di ERP nel territorio comunale o provinciale idoneo alle proprie esigenze in relazione alla composizione del nucleo familiare.

3. In deroga a quanto indicato nel punto precedente è ammessa la titolarità della nuova proprietà e il diritto pro quota su un immobile purchè, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo e il reddito del nucleo familiare comprendente quello relativo all'immobile/alloggio non superi il limite di reddito previsto dal relativo bando.

TITOLO IV

Ricovero d'urgenza

Art. 19

Finalità

1. In caso di estrema urgenza, dovuta a crolli, incendi ed altre calamità non prevedibili, per i quali sia stata disposta ordinanza di sgombero, l'Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interviene per dare alloggio alle famiglie indigenti, previo accertamento e relazione dei servizi sociali, che abbiano perso in tutto o in parte l'abitazione nell'evento dannoso.

2. A tal fine l'Amministrazione utilizza transitorie strutture di ricovero proprie o reperite in regime di convenzione.

3. Possono essere utilizzati anche alloggi di ERP o equiparati, anche beni confiscati assegnati all'Amministrazione comunale per finalità abitative d'intesa con le istituzioni di riferimento, momentaneamente non utilizzati e comunque sino alla loro assegnazione agli aventi titolo. I beneficiari sono comunque tenuti al pagamento di un canone secondo quanto stabilito dalla normativa sugli alloggi di ERP ed al pagamento delle spese condominiali e delle utenze.

4. Nel caso di documentata indisponibilità di altri transitori ricoveri attestata dal Dirigente responsabile del Settore Interventi Abitativi, le famiglie sgomberate possono essere ricoverate in locande, alberghi, camere in affitto ecc secondo le tariffe di mercato. In nessun caso può essere disposto l'alloggiamento con tariffe di alberghi di prima e di seconda categoria.

Art. 20

Ricovero d'urgenza - Requisiti soggettivi

1. Possono chiedere la concessione degli interventi indicati nel precedente articolo i nuclei familiari che:

a) abbiano la residenza a Palermo, e indipendentemente dalla residenza, gli "stranieri" che godono della cosiddetta protezione per motivi umanitari, i richiedenti asilo e i rifugiati e, inoltre, gli stranieri che godono dei benefici stabiliti dalla deliberazione n. 94 approvata dal Consiglio Comunale di Palermo il 17.05.05;

b) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i adeguato ad esigenze abitative ubicato/i in qualsiasi comune del territorio nazionale;

c) in deroga a quanto indicato nel punto precedente è ammesso il diritto pro quota su un immobile purchè, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo e il reddito del nucleo familiare comprendente quello relativo all'immobile/alloggio non superi i limiti previsti per l'accesso all'ERP;

d) non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato dello Stato o di altro Ente pubblico semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) abbiano un reddito complessivo non superiore a quello previsto per l'accesso all'ERP, ovvero i nuclei familiari il cui reddito nel corso dell'anno ha subito una variazione che

riconduce il reddito familiare nei limiti fissati per l'accesso all'ERP;
f) si trovino nel caso previsto dal punto 6 dell'art. 14, o in uno dei casi di effettivo bisogno alloggiativo a seguito di crollo, incendio, calamità naturale o altro evento imprevedibile accertato dall'autorità competente;

Art. 21

Durata dell'intervento assistenziale

- 1) L'alloggiamento nell'albergo cittadino può essere disposto per un massimo di tre mesi salvo espresse deroghe previste dal Sindaco, dall'Assessore del Settore Interventi Abitativi o dalla Giunta Comunale
- 2) Nel caso in cui sia dichiarato uno stato di calamità naturale che determini una difficoltà diffusa nel territorio il Sindaco può prorogare tale periodo;
- 3) Se dichiarato uno stato di calamità naturale che impedisca di fatto la soluzione del problema alloggiativo, il Sindaco, in deroga ai limiti indicati dal presente regolamento, può con apposita determinazione sindacale autorizzare il ricorso al ricovero in locande, alberghi, camere in affitto etc., secondo le tariffe di mercato ad esclusione di alloggiamenti in strutture di prima e seconda categoria;
- 4) Entro i tre mesi indicati nel punto precedente l'Amministrazione Comunale deve, in relazione ai requisiti e alle condizioni abitative del nucleo familiare alloggiato nell'albergo cittadino, provvedere ad articolare gli strumenti disciplinati dal presente regolamento;
- 5) Nel rispetto del termine di cui al comma precedente, le famiglie devono lasciare l'albergo cittadino entro 20 gg. dall'articolazione degli altri interventi disposti dall'Amministrazione centrale.

Art.22

Oneri a carico dei beneficiari

1. I soggetti assistiti sono tenuti, a pena di decadenza dall'assistenza alloggiativa prevista dal presente titolo, a presentare al Settore Interventi Abitativi istanza di concessione del contributo alloggiativo.
2. I soggetti assistiti sono, inoltre, tenuti a partecipare ai concorsi per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P..

Art. 23

Controlli

1. I controlli mensili saranno effettuati dal Corpo di Polizia Municipale previa richiesta del Settore Interventi Abitativi.
2. Durante gli stessi l'accertamento dell'identità di ogni singola persona presente nella stanza dovrà svolgersi senza recare disturbo agli altri ospiti dell'albergo.
3. Il titolare dell'albergo dovrà fornire giornalmente all'Amministrazione copia della documentazione di rito relativa alle famiglie alloggiate prevista per gli Organi di P.S..
4. L'arbitraria assenza della totalità dei componenti il nucleo familiare assistito, accertata nel corso di un controllo, comporterà l'immediata decadenza dall'assistenza alloggiativa.

Art. 24
Ricovero immediato

1. Al momento del verificarsi dell'evento imprevedibile, nel caso in cui sia indispensabile provvedere immediatamente, senza verifica dei requisiti, è disposto il ricovero immediato. Il beneficiario dovrà comunque autocertificare ai sensi e con le responsabilità previste dalla vigente normativa il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Tale ricovero, comunque, non può protrarsi per oltre 10 giorni.

Art. 25
Decadenza

1. Nel caso di mancato utilizzo o di decadenza per mancanza dei requisiti, i beneficiari sono obbligati a rimborsare le somme spese dall'Amministrazione.

Art. 26
Cumulo

1. Considerata l'eccezionalità dell'intervento, il beneficio non si cumula alle altre forme di aiuto alla famiglia.

Titolo V
“Emergenza Abitativa”

Il presente Titolo definisce “grave disagio abitativo” la condizione del nucleo familiare privo di alloggio.

Individua nell'inserimento del nucleo familiare nella graduatoria per l'emergenza abitativa la condizione necessaria per l'articolazione degli strumenti finalizzati al superamento del disagio abitativo, ne disciplina i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle istanze, i punteggi e la relativa normativa di riferimento per la compilazione della citata graduatoria, disciplina l'assegnazione degli immobili, istituisce l'Osservatorio comunale per l'emergenza abitativa e regola le funzioni e i compiti degli uffici comunali competenti nell'articolazione degli strumenti per il superamento del disagio abitativo.

Art. 26 bis
Assegnazione temporanea per l'emergenza abitativa dei beni confiscati

1. Gli alloggi confiscati, in caso di particolare urgenza, segnalata anche dall'Osservatorio per l'Emergenza Abitativa all'Ufficio Interventi Abitativi, devono essere assegnati prioritariamente ai nuclei familiari che abbiano un grave disagio alloggiativo perché privi di alloggio o con alloggi impropri (baracche, stalle, magazzini ed altre situazioni improprie), e in possesso quindi dei seguenti requisiti:

Nuclei familiari privi di alloggio;

Nuclei familiari con alloggi impropri: baracche, stalle, magazzini e altre situazioni improprie.

che abbiano residenza a Palermo e indipendentemente dalla residenza, gli stranieri che godono della cosiddetta protezione per motivi umanitari, i richiedenti asilo e i rifugiati e, inoltre, gli stranieri che godono dei benefici stabiliti dalla deliberazione n. 94 approvata dal Consiglio Comunale di Palermo il 17.05.2005;

che non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione nel territorio comunale od in uno dei comuni confinanti su alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare. E' ammesso il diritto pro quota su un immobile, purchè se si tratta di alloggio non dia luogo alla disponibilità del medesimo e il reddito del nucleo familiare comprendente anche quello dell'immobile/alloggio non superi il limite del reddito previsto per l'accesso all'Erp.

che non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato dello Stato o di altro Ente Pubblico e non ne abbiano attualmente il godimento per cause indipendenti dalla loro volontà.

che non abbiano un reddito complessivo superiore a quello previsto per l'accesso all'Erp.

in deroga al limite del punto precedente possono beneficiare i nuclei familiari che nel corso dell'anno hanno subito una variazione che riconduce il reddito familiare nei limiti fissati per l'accesso all'Erp.

Sono, altresì, inseriti di diritto nella lista di emergenza i nuclei familiari attualmente residenti in via Brigata Aosta n. 56, già individuati dall'Amministrazione Comunale quali affidatari in custodia di appartamenti siti all'indirizzo sopra indicato, purché abbiano i requisiti richiesti.

2. L'assegnazione sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, qualora il Prefetto segnali l'esistenza di rapporti tra l'assegnatario ed organizzazioni di tipo mafioso.

Art. 26 bis/1

Emergenza abitativa: contratti di locazione diretta

Il Comune per dare una risposta ai nuclei familiari indicati nel precedente art. 26 bis a cui non si è potuto assegnare un bene confiscato o altro immobile stipula i contratti di locazione diretta.

Con il contratto di locazione diretta il Comune stipula con il proprietario di un immobile un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 art. 2 comma 3 ° e successive modifiche ed integrazioni, di durata non inferiore a tre anni, a favore di un terzo inserito nella graduatoria per l'emergenza abitativa, che in virtù del contratto stipulato tra le predette parti diviene inquilino-beneficiario.

Al fine di rendere più vantaggiosa, per i proprietari degli immobili, la stipula del contratto di locazione diretta, l'Amministrazione Comunale può prevedere nel contratto stesso, l'esonero dell'ICI relativa all'immobile oggetto della locazione, il pagamento anticipato in ragione semestrale del canone di locazione, e l'obbligazione a sostenere le spese per i lavori di manutenzione ordinaria che per legge sono di competenza del conduttore e le spese relative a danni provocati dal beneficiario.

Le spese sostenute dal Comune per i danni indicati nel punto precedente, dovranno essere posti dall'Amministrazione Comunale comunque a carico del beneficiario.

I beneficiari del contratto di locazione diretto devono corrispondere all'Amministrazione Comunale, un canone di compartecipazione non superiore al 15% del reddito del nucleo familiare e comunque non inferiore al canone minimo "sociale" previsto per l'E.R.P..

Le entrate derivanti dal canone di compartecipazione devono essere utilizzati per finanziare i contratti di locazione diretta.

In vigenza di tale contratto, gli inquilini beneficiari del contratto di locazione, annualmente dovranno dimostrare con la produzione di idonea documentazione al competente ufficio, la persistenza dei requisiti richiesti dal D.P.R. 1035/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 bis/2

Sul bando pubblico aperto per le offerte di immobili da condurre in locazione

Entro il 31 gennaio 2008, l'Amministrazione Comunale, in presenza della necessaria copertura finanziaria, deve predisporre un bando pubblico aperto per le offerte di immobili da condurre in locazione per gli scopi e con le predette modalità, riservato ai proprietari di alloggi rientranti tra quelli di edilizia economica e popolare e comunque non aventi le caratteristiche di lusso o classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, non interessati da ordinanza di sgombero, conformi agli strumenti urbanistici vigenti e con superficie abitabile non superiore a 100 mq.

Art. 26 ter

Osservatorio Comunale per l'Emergenza Abitativa - denominazione

E' istituito l'Osservatorio Comunale per l'Emergenza Abitativa, indicato nel presente regolamento come "Osservatorio".

Art. 26 ter/1

Finalità

L'Osservatorio ha funzioni consultive e propositive ai fini dell'assegnazione temporanea di alloggi confiscati e di altre potenziali strutture ad uso residenziale da individuare, ai nuclei familiari privi di alloggio o con alloggi impropri secondo quanto previsto dal successivo art. 26 ter/5

Art. 26 ter/2

Sede

L'osservatorio ha sede operativa presso il Comune di Palermo. Le riunioni avranno luogo nelle sedi competenti

Art. 26 ter/3

Composizione

1. Nel rispetto del fondamentale principio voluto dal legislatore con le riforme nazionali del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni che individua – tra l'altro – come condizione necessaria per il buon funzionamento della pubblica amministrazione la separazione tra le funzioni politiche proprie degli organi e le funzioni gestionali proprie dei dirigenti, l'Osservatorio è così composto:

- dal Dirigente del Servizio Assegnazioni e Sostegno all'Affitto del Settore Servizi Socio - Assistenziali n. q. di Presidente;
- dal Dirigente del Servizio dell'Assistenza Sociale del Settore Servizi Socio - Assistenziali;
- dal Dirigente del Servizio Fitti Attivi ed Inventario del Settore Entrate e Risorse Immobiliari;
- dalle Coordinatrici del Servizio Sociale territoriale;
- da un componente in rappresentanza di ogni sigla sindacale di categoria riconosciuta a livello regionale;
- da un rappresentante per ogni comitato cittadino di lotta per la casa e da un rappresentante di ogni associazione che si occupi di emergenza abitativa sociale che si accrediteranno presso il servizio assegnazione e sostegno all'affitto, depositando copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. Alle riunioni dell'Osservatorio sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti individuati quali componenti o un loro rappresentante munito di delega.

Art. 26 ter/4

Modalità di convocazione

Il Presidente provvederà a convocare i componenti, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta, anche a mezzo fax o via e-mail, fermo restando che, in caso di accertata urgenza, la convocazione potrà essere indetta per la stessa giornata anche informalmente.

Art. 26 ter/5

Funzionamento

L' Osservatorio funziona con almeno il 60 % dei componenti purché almeno 1/3 sia costituito dai rappresentanti delle strutture sociali esterne alla P.A., per la validità delle decisioni occorre il quorum del 50% + 1 dei presenti. La partecipazione alle sedute non comporta alcun compenso né gettone di presenza.

L'Osservatorio deve essere sentito dal Dirigente del Servizio Assegnazioni e Sostegno all'Affitto del Settore Interventi Abitativi, prima di procedere alle assegnazioni ai sensi del successivo art. 26 quater.

Art. 26 ter/6

Competenze

L'Osservatorio segnala al Dirigente del Servizio Assegnazione e Sostegno all'Affitto, affinché siano inseriti nella graduatoria dell'emergenza abitativa i nuclei familiari che abbiano un grave disagio alloggiativo perché privi di alloggio o con alloggi impropri (baracche, stalle, magazzini).

Il Presidente dell'Osservatorio si riserva di sollecitare, con proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, ulteriori integrazioni delle competenze dell'Osservatorio in materia di disagio alloggiativo.

Art. 26 ter/7

Disposizioni di cui al D. lgs 196/03 in materia di privacy

I componenti dell'Osservatorio sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al D. lgs 196/03 non diffondendo e divulgando informazioni e notizie di cui siano venuti a conoscenza nel corso e per l'attività dell'Osservatorio.

Art. 26 quater

Compiti del Dirigente:

Attribuzione punteggi, formulazione graduatorie, assegnazione temporanea beni confiscati, stipula contratti di locazione diretta e contestuale assegnazione agli aventi diritto.

L'Osservatorio e gli uffici comunali segnalano al Dirigente del Servizio Assegnazioni e Sostegno all'Affitto del Settore Interventi Abitativi, affinché siano inseriti nella graduatoria per l'emergenza abitativa, i nuclei familiari in grave disagio alloggiativo perché privi di alloggio o con alloggi impropri ai sensi dell'art. 26 bis.

I nuclei familiari in grave disagio alloggiativo possono presentare apposita istanza, per l'inserimento nella graduatoria per l'emergenza abitativa, direttamente al competente Dirigente del Servizio Assegnazioni e Sostegno all'Affitto del Settore Servizi Socio – Assistenziali.

A seguito delle segnalazioni e delle istanze presentate per l'inserimento nella graduatoria per l'emergenza abitativa, il competente Dirigente procede alla compilazione della graduatoria sulla base delle autocertificazioni prodotte dai soggetti interessati, in funzione dei requisiti di accesso di cui all'art. 26 bis e tenendo conto dei punteggi di cui al D.P.R. n. 1035/72 e delle seguenti preferenze:

nuclei familiari che, a seguito di problemi legati all'emergenza abitativa, siano inseriti in strutture di accoglienza, comunità o abbiano minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età e/o familiari che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture punti 2;

nuclei familiari che abbiano al loro interno soggetti con disabilità non inferiore al 75% punti 5;

nuclei familiari che abbiano al loro interno bambini in età prescolare non superiore a 6 anni o anziani oltre i 75 anni: punti 4 per ogni soggetto.

nuclei familiari che abbiano al loro interno bambini di età superiore a 6 anni e inferiore a 14 anni: punti 3 per ogni soggetto.

Ai nuclei familiari con a loro interno componenti disabili di cui alla L. 104/92 art. 3 co. III è attribuita, tenendo conto della graduatoria esistente, una riserva complessiva del 10% degli alloggi assegnati nell'anno solare.

A parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nella graduatoria.

La graduatoria è pubblicata presso l'albo Pretorio ed il sito web del comune.

La superiore graduatoria deve essere aggiornata con periodicità bimestrale.

All'atto della concreta disponibilità di un alloggio, il Servizio, prima di procedere all'assegnazione temporanea, verifica le dichiarazioni rese dagli utenti;

Qualora, a seguito dei controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente e/o dai componenti il suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., il Servizio, previa comunicazione all'Osservatorio, lo escluderà dall'assegnazione dell'alloggio e attiverà le relative procedure disciplinate dal citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio Assegnazioni e Sostegno all'Affitto del Settore Interventi Abitativi provvede secondo la graduatoria, esistente al momento del passaggio del bene confiscato dall'Agenzia del Demanio all'Amministrazione Comunale, ad assegnare temporaneamente, sentito l'Osservatorio, gli alloggi disponibili per un periodo di tre anni rinnovabile in caso di permanenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento e previa comunicazione dell'Osservatorio.

Per le altre potenziali strutture ad uso residenziale che potranno essere individuate dall'Amministrazione, ai fini dell'assegnazione, si terrà conto della graduatoria esistente al momento della comunicazione all'Ufficio della disponibilità dell'immobile.

Gli assegnatari temporanei avranno la possibilità di effettuare sugli alloggi assegnati, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per l'adeguamento degli immobili in uso ai portatori di Handicap, piccoli lavori di manutenzione ordinaria, preventivamente autorizzati dal competente ufficio tecnico del Settore Risorse Immobiliari, il cui costo andrà scomputato dal competente Ufficio, dall'indennità di occupazione dovuta per l'utilizzazione dell'alloggio.

Esaurita l'immediata disponibilità di beni confiscati ai mafiosi, e di altre potenziali strutture ad uso residenziale comunque a disposizione dell'ente, il Dirigente competente stipula i contratti di locazione diretta di cui all'art. 26 bis/1 da assegnare agli altri aventi diritto."

Art. 27
Norma transitoria

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, godono del beneficio contributivo in applicazione del Regolamento del Contributo Alloggiativo adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 154 del 10/08/1993, ratificata con deliberazione del C.C. n. 194 del 02/06/1994, continueranno a percepire le semestralità spettanti fino alla dodicesima, se in possesso dei requisiti.

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, godono del beneficio contributivo in applicazione del Regolamento per il sostegno economico alloggiativo semestrale adottato con deliberazione del C.C. n. 10 del 20/01/1999, continueranno a percepire le semestralità spettanti fino alla ottava, se in possesso dei requisiti.

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento godono del beneficio di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 1/07/1997, prorogata con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 581 del 27/12/2002, continueranno a usufruirne esclusivamente fino al 31/08/2007. La suddetta proroga è disposta dagli uffici limitatamente alle risorse finanziarie disponibili..

Art. 28
Compatibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti dal presente regolamento non sono fra loro compatibili né cumulabili ad eccezione del ricovero d'urgenza di cui al titolo IV che non incide sull'erogazione degli altri contributi erogati dal Comune e, pertanto non si computa ai fini del massimale fissato per ogni persona fisica.

Art. 28 bis
Relazione semestrale trasmissione provvedimenti

1. L'Assessore comunale con delega agli Interventi Abitativi deve nel mese di giugno e nel mese di dicembre di ogni anno relazionare al Consiglio Comunale sui risultati ottenuti attraverso l'articolazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

2. Gli uffici comunali competenti nell'iter e nell'articolazione degli interventi indicati nel presente regolamento devono trasmettere con cadenza trimestrale all'ufficio di presidenza del Consiglio comunale e alla competente 4^a commissione consiliare tutti i provvedimenti adottati.

3. L'Osservatorio – tramite il suo Presidente – deve trasmettere tempestivamente, copia dei verbali e di tutti gli atti adottati, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed alla competente 4^a Commissione consiliare. L'Ufficio di Presidenza provvederà a trasmettere copia dei suindicati verbali e provvedimenti ai Gruppi Consiliari.

Art. 29
Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.